

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

### **all'Assemblea Ordinaria**

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa definizione del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, nominato dall'assemblea degli azionisti del 12 febbraio 2009, scade per compiuto mandato con l'approvazione del bilancio al 30 settembre 2011.

Vi invitiamo dunque a provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti, tenendo conto di quanto potrebbe deliberare l'assemblea straordinaria in ordine alla proposta di ampliamento del numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione.

Come previsto dall'art. 15 dello statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, singolarmente o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor misura eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositati:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;
- (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Dovrà inoltre depositarsi, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, vale a dire entro il 6 marzo 2012 l'apposita certificazione rilasciata da un

intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Vi ricordiamo inoltre che:

- Ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale attualmente vigente il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 e da non più di 11 membri.
- Il consiglio di amministrazione ha proposto la modifica del primo comma dell'art. 5 dello statuto, chiedendo l'innalzamento del numero massimo dei consiglieri da 11 a 13.
- L'assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza qualora i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la vigente normativa, devono essere in possesso di tale requisito.

- Ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale i Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;
- Le funzioni degli Amministratori sono retribuite con assegno da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria oltre il rimborso delle spese. In mancanza di proposte di variazioni l'assegno rimane quello determinato dalla precedente assemblea.

Ricordiamo inoltre che l'Assemblea degli azionisti del 12 febbraio 2009:

- aveva determinato in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- aveva stabilito in € 480.000 il compenso lordo per esercizio spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione

Vi invitiamo infine ad attenerVi alle indicazioni del Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A. in ordine alla presenza di Consiglieri Indipendenti.

Milano, 14 febbraio 2012

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Prof. Avv. Giovanni Bazoli)